

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO MINORILE

Le disposizioni in materia di lavoro minorile si applicano anche al contratto di apprendistato.

Orario di lavoro

L'orario di lavoro non può superare le 35 ore settimanali e le 7 giornaliere per i quindicenni fino al compimento del 16° anno di età. Dai 16 anni di età l'orario massimo è di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali.

E' vietato il lavoro notturno, inteso come periodo di almeno 12 ore consecutive fra le ore 23.00 e le ore 7.00, salvo casi di forza maggiore.

E' previsto un riposo intermedio di almeno 1 ora se l'orario di lavoro supera le 4 ore e mezza, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.

Riposo settimanale: devono essere concessi 2 giorni, se possibile continuativi comprendenti la domenica. Tale periodo può essere ridotto a 36 ore consecutive in presenza di ragioni di ordine tecnico, organizzativo, produttivo. Nel settore turistico alberghiero e della ristorazione è prevista deroga al riposo domenicale; il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica.

Lavorazioni vietate: sono indicate nei decreti legislativi n. 345 del 1999 e n. 262 del 2000. Previa autorizzazione del Servizio lavoro l'apprendista può svolgere lavorazioni vietate, come attività di formazione pratica interna, in affiancamento al tutor.

Sorveglianza sanitaria: l'art. 42 del decreto legislativo n. 69 del 2013 ha disposto l'abolizione dell'obbligo di visita preventiva per i minori, purché non si tratti di lavorazioni a rischio che prevedono tale obbligo anche per i lavoratori maggiorenni. Nei casi di aziende soggette a obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo n. 81 del 2008), la visita medica pre-assuntiva deve essere svolta dal medico competente.